SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 14**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13.

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

aa) concessione della cittadinanza italiana;

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di città;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

Art. 2.

1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti permane anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il previo parere del Consiglio di Stato ove richiesto dalle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere, gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).* — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della medesima legge n. 400/1988 è il seguente:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

(omissis);

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2017):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) il 19 dicembre 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17, 18 luglio 1990 e approvato il 26 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5015):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 ottobre 1990, con pareri delle commissioni II, III e IV.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0029

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14.

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore.

2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000.

Art. 2.

1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 123. — *1.* Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

a) il diritto di notificazione;

b) il diritto di esecuzione;

c) il diritto di protesto cambiario;

d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere».

Art. 3.

1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 128. — *1.* Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti aventi fino a due destinatari . . . . L. 5.000

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari . . . . » 15.000

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari » 24.000».

Art. 4.

1. L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 129. — *1.* Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000 . . . . L. 5.000

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000 . . . . » 7.000

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile. . . . . » 13.000».

Art. 5.

1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. — *1.* All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste».

Art. 6.

1. L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. — *1.* Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario».

Art. 7.

1. All'articolo 140 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.

Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.

Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'articolo 128, con l'eventuale indennità di trasferta».

Art. 9.

1. L'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. — *1.* Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario».

Art. 10.

1. L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 154. — *1.* Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

5. In relazione a particolari esigenze di servizio è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare».

Art. 11.

1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 167. — *1.* Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;

c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145».

Art. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti così come prevista dagli articoli 3, 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) è il seguente:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 7. — La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

N.B. La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - serie speciale), ha dichiarato: *a)* l'illegittimità dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione: *b)* l'illegittimità degli articoli 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 codice civile; *c)* l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria: *d)* l'illegittimità dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 140 del D.P.R. n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 140. — L'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.

L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge n. 407/1984 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 142. — Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.

Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.

Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L. 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di L. 1.000 e di L. 1.500.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro all'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente seguiti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2185):

Presentato dal sen. Covi ed altri il 21 marzo 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 3 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 luglio 1990 e approvato il 26 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5025):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione il 14 novembre 1990, 5 dicembre 1990 e approvato il 20 dicembre 1990.

91G0030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., in Torino, già Colonia vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 13 luglio 1989, presentata dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ora Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1990, con la quale la Risparmio vita assicurazioni S.p.a. ha comunicato che l'assemblea straordinaria ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da Colonia vita assicurazioni S.p.a. in Risparmio vita assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera n. 923795 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, già Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1989);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1989);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0229

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 luglio 1989 presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923786 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0230

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° agosto 1989 presentata dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923858 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0231

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 luglio 1989 presentata dalla Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923952 del 27 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0232

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni - Società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo dèl Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 agosto 1989 presentata dalla Intercontinentale assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923802 del 19 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni - Società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o pazialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o pazialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0233

DECRETO 27 novembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Piemontese vita - Società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 luglio 1989 presentata da La Piemontese vita - Società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923796 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Piemontese vita - Società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o pazialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0234

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 gennaio 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1984 (settennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali) e 1° febbraio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1991 e scadenza nel mese di agosto 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi,

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1991 e scadenza nel mese di agosto 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 428157 del 10 agosto 1987 n. 250385 del 27 gennaio 1988, n. 253277 del 27 luglio 1988 e n. 570110 del 23 gennaio 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1991, è determinato nella misura:

del 5,95% per i CCT settennali 1° agosto 1984 - codice ABI 12814, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 14;

del 6,05% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987 - codice ABI 12897, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 8;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988 - codice ABI 13011, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 7;

del 6,65% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988 - codice ABI 13022, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 6;

del 6,65% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 881.107.062.000, così ripartite:

L. 386.750.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

L. 15.125.312.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;

L. 199.942.250.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;

L. 59.847.750.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;

L. 219.441.750.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0227

DECRETO 11 gennaio 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (settennali), 1° febbraio 1985 (decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1991 e scadenza nel mese di febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 310322/66-AU-77 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 620655/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle cinque lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1991 e scadenza nel mese di febbraio 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310322 e n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1992, è determinato nella misura:

dell'11,70% per i CCT settennali 1° febbraio 1985 - codice ABI 12821, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,95% per i CCT decennali 1° febbraio 1985 - codice ABI 12822, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,70% per i CCT decennali 1° febbraio 1986 - codice ABI 12851, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 6;

del 12,60% per i CCT decennali 1° febbraio 1987 - codice ABI 12877, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

del 12,60% per i CCT decennali 18 febbraio 1987 - codice ABI 12878, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 3.027.300.000.000, così ripartite:

L. 643.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1985;

L. 717.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

L. 280.800.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

L. 630.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 756.000.000.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0228

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 gennaio 1991.

Monitoraggio delle esigenze del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose prevista dalla suindicata legge n. 298;

Visto il decreto ministeriale n. 1913 del 4 luglio 1985, con il quale, in attesa della emanazione di provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è stato sospeso il rilascio delle autorizzazioni senza vincoli e limiti, nonché delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982;

Visti i successivi decreti ministeriali che hanno prorogato la normativa predetta fino al 31 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1989, n. 2379, con cui è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto merci su strada;

Considerato che durante le riunioni dell'Osservatorio è emersa la necessità di accertare la reale consistenza della richiesta — da parte delle imprese strutturate — di autorizzazioni senza vincoli e limiti ed in particolare per trasporti combinati, trasporti speciali, tossici e nocivi;

Considerato che, in previsione della liberalizzazione comunitaria del 1993, è opportuno consentire alle imprese

strutturate, che lo richiedano, di ampliare la propria capacità di trasporto, con garanzia che ciò avvenga senza fini speculativi;

Tenuto conto dell'incremento verificatosi nel prodotto interno lordo e nella produzione industriale i cui indici statistici sono in diretta correlazione con l'andamento della domanda di trasporto;

Ritenuto che l'entità dell'ampliamento dell'offerta, nelle diverse fattispecie sopra enunciate, dovrà risultare a seguito del monitoraggio delle esigenze del settore che viene disposto con il presente decreto;

Ritenuto che le reali necessità del settore dovranno essere soddisfatte per singole provincie, a seconda delle effettive esigenze riscontrate;

Ritenuto che le eventuali autorizzazioni da rilasciarsi con carattere della intrasferibilità, a seguito dei risultati dell'accertamento dei bisogni del settore, debbono essere riservate alle imprese iscritte all'albo ed in regola con i requisiti previsti per esercitare l'attività che svolgono in modo continuativo da almeno cinque anni l'attività stessa e che non abbiano rinunciato ad alcun titolo autorizzativo negli ultimi due anni e che si impegnino, altresì, nei successivi due anni a non rinunciare a nessuna autorizzazione di cui siano titolari;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti, al fine di consentire alle imprese di autotrasporto iscritte all'albo da almeno cinque anni e titolari di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi di ampliare — qualora ne dimostrino effettiva necessità — la propria capacità di trasporto, dispone una procedura di «monitoraggio» del settore.

Art. 2.

Le imprese di autotrasporto di cui all'art. 1, interessate al rilascio di nuovi titoli autorizzativi all'autotrasporto di merci per conto terzi, che siano iscritte all'albo ed in regola con i requisiti e che esercitino l'attività in modo effettivo e continuativo da almeno cinque anni, che non abbiano rinunciato negli ultimi due anni a titoli autorizzativi di cui erano titolari, devono presentare domanda in carta semplice, secondo il modello allegato al presente decreto, alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III (Div. 35), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, indicando il numero di autorizzazioni che riterrebbero sufficienti per soddisfare le esigenze di ampliamento della propria capacità di trasporto.

Art. 3.

Nella domanda, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante dell'impresa e contenente le indicazioni di cui al precedente articolo, dovrà essere inserita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa i dati riportati.

Alla domanda, contenente l'impegno a non rinunciare nei successivi due anni alle eventuali autorizzazioni conseguite a seguito del disposto monitoraggio, nonché a tutte le altre di cui l'Impresa stessa sia titolare, dovrà essere allegata documentazione idonea a dimostrare l'esigenza di ampliamento della capacità di trasporto relativamente ad autorizzazioni senza vincoli e limiti, nonché ai trasporti combinati, speciali, tossici e nocivi. La predetta esigenza potrà essere documentata anche con idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le maggiori esigenze da soddisfare.

Il controllo sui dati sottoscritti verrà effettuato in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste da parte dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente.

Art. 4.

Le domande presentate in base al precedente art. 2 non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni, ma saranno esaminate a fini conoscitivi.

Roma, 12 gennaio 1991

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO

La sottoscritta impresa

.... o ....
(cognome e nome) o (denominazione impresa)

.... o ....
(comune di residenza e provincia) o (sede)

....
(data e numero iscrizione definitiva albo)

....
(data conseguimento prima autorizzazione)

....
(targhe veicoli autorizzati) (tipo autorizzazione relativa)

....
(numero e data iscrizione alla C.C.I.A.A.)

.... o ....
(codice fiscale) o (partita I.V.A.)

Dichiara

di avere necessità di ampliare la propria capacità di autotrasporto mediante l'ottenimento di:

— autorizzazioni senza vincoli e limiti N.

— autorizzazioni per trasporto combinato . . . . N.

— autorizzazioni per trasporto di rifiuti speciali, tossici e nocivi . . . . N.

(indicare data di autorizzazione regionale in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82

— dichiarazione delle esigenze per il cui soddisfacimento vengono richieste le autorizzazioni (allegata documentazione)

Si impegna a non rinunciare alle autorizzazioni che saranno eventualmente conseguite a seguito del disposto monitoraggio nonché alle altre autorizzazioni al trasporto merci conto terzi di cui è titolare per i successivi due anni.

....
(firma)

Dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articoli 4-20-26).

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e la efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il D.L. n. 16, 1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale». Si trascrive il testo del comma 10 del relativo art. 4: «Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— La normativa di cui al D.M. 4 luglio 1985 è stata prorogata con i seguenti provvedimenti:

D.M. 27 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986;

D.M. 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986;

D.M. 28 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988;

D.M. 21 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988;

D.M. 8 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1988;

D.M. 25 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989;

D.M. 26 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989;

D.M. 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1990;

D.M. 26 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 1990.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.M. n. 2379 del 5 ottobre 1989 istitutivo dell'Osservatorio per il trasporto di merci su strada: «È istituito un Osservatorio per il trasporto di merci su strada con il compito di esaminare i problemi inerenti il settore dell'autotrasporto con riferimento all'accertamento della corrispondenza dell'offerta alla domanda di trasporto nonché predisporre studi su incentivi, criteri e procedure tese alla ristrutturazione dell'offerta di servizi di trasporto, per l'adozione dei successivi provvedimenti amministrativi e/o proposte per provvedimenti legislativi».

91A0249

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1991.

Prezzi delle benzine per autotrazione. (Provvedimento n. 1/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerati i maggiori costi di gestione dei P.V. in Italia rispetto a quelli medi europei, dovuti sia all'erogato medio inferiore, sia ad una incidenza maggiore del costo del personale necessario per la distribuzione col sistema c.d. a «full-service», prevalente in Italia;

Considerata la necessità di coprire i costi di gestione prevalentemente con i margini di distribuzione sulle benzine, in quanto la vendita di prodotti «non oil» sugli impianti ha ancora incidenza limitata sui ricavi dei gestori;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione all'andamento del processo di ristrutturazione della rete distributiva, di consentire una maggiorazione eccezionale sul prezzo di vendita delle benzine finalizzata all'aumento dei margini del gestore, temporalmente limitata al 1991, condizionandone la riproposizione per il 1992 alla effettiva chiusura di 2.500 punti vendita entro il 1991;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Fino al 31 dicembre 1991 il prezzo massimo al consumo delle benzine per autotrazione è maggiorato di 5 L./lt.

Tale maggiorazione è destinata esclusivamente ad incrementare il margine unitario percepito attualmente, a qualsiasi titolo, dai gestori degli impianti per la distribuzione dei carburanti per uso autotrazione.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della Giunta
BATTAGLIA

91A0266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 411 relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport della facoltà di medicina e chirurgia è sostituito dal seguente articolo:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 411. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

2. La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero. Per gli appartenenti ai Paesi extra comunitari va istituita presso gli Atenei una apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;
b) patologica e traumatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologia:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicate alle attività sportive.

6. L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicata agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico-preventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale e assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

8. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento, si rinvia alle norme contenute nelle «Disposizioni generali» delle scuole di specializzazione.

9. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

91A0238

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II dell'8 ottobre 1985 e dell'8 marzo 1988; del consiglio della facoltà di medicina veterinaria del 17 marzo 1986; del senato accademico dell'11 aprile 1986 e del 28 luglio 1989; del consiglio di amministrazione del 5 maggio 1986 e dell'11 settembre 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 ottobre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 1040 a 1042, relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 832 a 836, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 832. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 833. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi per ciascun anno dei due indirizzi di specializzazione.

Art. 834. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia II e di medicina veterinaria.

Art. 835. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 836. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale sia per l'indirizzo di ginecologia e ostetricia sia per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo in ginecologia e ostetricia:

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica:

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 837. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica ostetrica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 838. — L'attività didattica comprende ogni anno di corso ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Le materie del primo e del secondo anno di corso sono in comune sia per l'indirizzo in ginecologia e ostetricia sia per quello in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale);
citopatologia.

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):
medicina preventiva in ginecologia e ostetricia;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):
tecniche operatorie ostetriche;
anatomia e istologia patologica;
ostetricia.

Ginecologia (ore 130):
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia ed istologia patologica;
ginecologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA.

3° Anno:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):
pianificazione familiare;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):
anestesia e rianimazione in ostetricia;
tecniche operatorie ostetriche;
ostetricia.

Medicina fetale (ore 100):
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

Ginecologia (ore 130):
tecniche operatorie in ginecologia;
ginecologia;
ginecologia dell'adolescente.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):
diagnostica per immagini;
ostetricia;
terapia del dolore.

Ginecologia (ore 240):
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie in ginecologia;
ginecologia.

Ginecologia oncologica (ore 80):
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO IN FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA ED EDUCAZIONE DEMOGRAFICA.

3° Anno:

Andrologia (ore 50):
endocrinologia andrologica;
fisiologia apparato genitale maschile.

Diagnostica prenatale (ore 320):
fisiopatologia embriofetale;
diagnostica di laboratorio strumentale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica;
neonatologia.

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 30):
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni;
pianificazione familiare.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e della educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 839. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti divisioni, ambulatori e laboratori:

prima divisione di ginecologia e ostetricia II Policlinico;

seconda divisione di ginecologia e ostetricia II Policlinico;

terza divisione di ginecologia e ostetricia II Policlinico;

Istituto di anatomia sistematica e comparata medicina veterinaria di Napoli;

ambulatorio di ginecologia e ostetricia;

ambulatorio e laboratorio centro sterilità di coppia;

ambulatorio e laboratori di diagnosi prenatale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola può altresì disporre l'attivazione di un corso di inglese scientifico.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1990

Il pro-rettore: VARVARO

91A0237

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le delibere dei consigli delle facoltà di agraria del 5 settembre 1989 e di economia e commercio del 2 ottobre 1989, con le quali è stata approvata la proposta di riordinamento della scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare;

Vista la delibera del senato accademico del 4 dicembre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare;

Visto l'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di Statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VII, facoltà di agraria, gli articoli dal 255 al 267, relativi allo statuto della scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare

Art. 255. — È istituita la scuola di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola si articola nei due seguenti indirizzi:

economia del sistema agro-alimentare;
assistenza allo sviluppo dei paesi emergenti.

La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza specialistica dell'economia del sistema agro-alimentare con particolare riferimento:

a) a livello di sistema, all'organizzazione dei suoi settori — specie di quello agricolo e dell'industria alimentare — e ai rapporti tra questi settori, in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) a livello aziendale, alla direzione ed alla gestione delle imprese private, cooperative e pubbliche del sistema agro-alimentare;

c) per l'indirizzo di assistenza allo sviluppo dei Paesi emergenti, alla trattazione delle tematiche indicate ai punti *a)* e *b)* con particolare riferimento alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Tali indirizzi sono attivati a giudizio del consiglio della scuola a seconda delle possibilità e delle necessità.

La scuola rilascia il titolo di specialista in economia del sistema agro-alimentare. L'indirizzo seguito sarà riportato soltanto nel certificato di studio.

Art. 256. — La scuola ha la durata di due anni. Il primo anno di corso prevede almeno trecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate; il secondo anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 257. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di agraria e di economia e commercio.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 258. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea in: scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, agricoltura tropicale e sub-tropicale, chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, scienze statistiche demografiche e attuariali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 259. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) Indirizzo in economia del sistema agro-alimentare:

1° Anno:

* 1) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

* 2) economia del sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

* 3) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

* 4) elementi di economia aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

5) organizzazione del mercato agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

6) istituzioni di economia agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria),

ed inoltre almeno quattro corsi opzionali.

2° Anno:

1) econometria (afferente alla facoltà di agraria);

2) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria),

ed inoltre almeno tre corsi opzionali.

Elenco di tutti i corsi opzionali:

1) analisi dei fatti aziendali (afferente alla facoltà di economia e commercio);

2) biotecnologie agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

3) biotecnologie agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

4) cicli produttivi e gestione delle scorte (afferente alla facoltà di economia e commercio);

5) cicli produttivi e gestione delle scorte (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

6) contabilità e bilancio (afferente alla facoltà di economia e commercio);

7) decisioni di investimento (afferente alla facoltà di economia e commercio);

8) decisioni di investimento (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

9) economia del comportamento del consumatore (afferente alla facoltà di agraria);

10) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

11) economia del sistema agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

12) economia e tecnica della pubblicità (afferente alla facoltà di economia e commercio);

13) economia ed organizzazione aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

14) finanza aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

15) finanza aziendale (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

16) istituzioni di economia agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

17) logistica (afferente alla facoltà di economia e commercio);

---

* Insegnamenti in comune ai due indirizzi.

18) marketing (afferente alla facoltà di economia e commercio);

19) marketing (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

20) organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane (afferente alla facoltà di economia e commercio);

21) organizzazione del mercato agro-alimentare (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

22) politica alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

23) politiche e strategie aziendali (afferente alla facoltà di economia e commercio);

24) programmazione, pianificazione e controllo (afferente alla facoltà di economia e commercio);

25) programmazione, pianificazione e controllo (corso progredito) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

26) ricerca operativa (afferente alla facoltà di economia e commercio);

27) strutture e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

28) struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agro-alimentari (corso progredito) (afferente alla facoltà di agraria);

29) teoria, tecnica e valutazione dei prodotti di sviluppo (afferente alla facoltà di economia e commercio).

b) Indirizzo in assistenza allo sviluppo dei Paesi emergenti.

1° Anno:

1) agricoltura e sviluppo economico (afferente alla facoltà di agraria);

2) economia degli investimenti nel settore agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

* 3) economia del mercato internazionale dei prodotti agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

* 4) economia del sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

* 5) elementi di analisi applicata al sistema agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

* 6) elementi di economia aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

7) statistica economica (afferente alla facoltà di economia e commercio),

ed inoltre almeno tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) finanza aziendale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

2) metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura (afferente alla facoltà di agraria);

3) metodologie di analisi degli investimenti (afferente alla facoltà di economia e commercio);

4) progettazione, controllo e valutazione di programmi di sviluppo rurale (afferente alla facoltà di agraria);

5) economia dello sviluppo (afferente alla facoltà di agraria),

ed inoltre almeno due corsi opzionali.

Elenco di tutti i corsi opzionali:

1) biotecnologie agro-alimentari (afferente alla facoltà di agraria);

2) economia forestale (afferente alla facoltà di agraria);

3) economia internazionale (afferente alla facoltà di economia e commercio);

4) economia territoriale e delle risorse naturali (afferente alla facoltà di agraria);

5) elementi di storia dello sviluppo (afferente alla facoltà di economia e commercio);

6) geografia economica dei Paesi in via di sviluppo (afferente alla facoltà di agraria);

7) istituzioni e servizi internazionali in agricoltura (afferente alla facoltà di economia e commercio);

8) lingue I (francese, inglese, spagnolo) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

9) lingue II (francese, inglese, spagnolo) (afferente alla facoltà di economia e commercio);

10) organizzazione del mercato agro-alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

11) politica alimentare (afferente alla facoltà di agraria);

12) programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse (afferente alla facoltà di agraria);

13) sistemi agro-alimentari comparati (afferente alla facoltà di agraria);

14) sociologia dello sviluppo (afferente alla facoltà di economia e commercio);

15) tecnologie agricole e sviluppo rurale (afferente alla facoltà di agraria).

Art. 260. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in istituzioni universitarie o extra universitarie.

* Insegnamenti in comune ai due indirizzi.

Art. 261. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A0235

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 5 aprile 1989 con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori da trecentocinque a quattrocentotre;

Vista la delibera del senato accademico del 29 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1990 e dal Ministero del tesoro con nota n. 140443 del 20 ottobre 1990 in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 42), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» è modificato da trecentocinque e quattrocentotre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

91A0236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione in Lautoka (Isole Figi) di un consolato di seconda categoria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il consolato di seconda categoria in Suva (Isole Figi) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Lautoka (Isole Figi) un consolato di seconda categoria.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubbicazione.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1990

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1990
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 296

91A0240

Istituzione in Tamatave (Madagascar) di un vice consolato di seconda categoria

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Tamatave (Madagascar) è soppressa.

Art. 2

È istituito in Tamatave (Madagascar) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Antananarivo, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Tamatave.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1990
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 240

91A0241

Riorganizzazione della rete consolare di seconda categoria dipendente dal consolato generale d'Italia in Madrid

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta.

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Pasajes (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in San Sebastian (Spagna), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: la provincia di Guipazcoa e la città di Pasajes.

Art. 3.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Palencia (Spagna) è soppressa.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Burgos (Spagna), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Burgos e Palencia.

Art. 5.

Il vice consolato di seconda categoria in Salamanca (Spagna) è soppresso.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Valladolid (Spagna), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Valladolid, Salamanca, Avila e Zamora.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Saragozza (Spagna), alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Saragozza, Ruesca, Teruel e Soria.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1990
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 239

91A0242

Entrata in vigore della Carta europea sull'autonomia locale adottata a Strasburgo il 15 ottobre 1985

A seguito dell'emanazione della legge n. 439 del 30 dicembre 1989, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990, che ha autorizzato la ratifica della Carta europea sulla autonomia locale, adottata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, si è provveduto in data 11 maggio 1990 a depositare presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica di detto atto internazionale che, in conformità dell'art. 15 (2), è entrato in vigore per il nostro Paese il 1° settembre 1990.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione:

«Conformément à l'article 12, paragraphe 2 de la Charte, la République italienne se considère liée par la Charte dans son intégralité.».

91A0239

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Fulvi-Cittadini», in Pergola

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990, registro n. 68 Interno, foglio n. 400, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Fulvi-Cittadini», con sede in Pergola (Pesaro), è stata autorizzata a modificare lo statuto giusta delibere del consiglio direttivo in data 23 agosto 1988 e 9 maggio 1990.

91A0245

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 221331 di nominali L. 144.000 intestato alla «Università degli studi di Pavia».

ANNOTAZIONE:

Iscritta con dichiarazione che è destinata alla Borsa di perfezionamento Angela Curti Moro, giusta domanda della Banca nazionale del lavoro, filiale di Pavia, in data 24 novembre 1947.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A0243

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Alessandria, L'Aquila, Asti, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Taranto e Treviso.

Con decreto ministeriale n. 1/14005 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.325.808.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 16.332.641.709 iscritto a ruolo a nome della ditta In.Com. S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14061 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di L'Aquila è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 213.565.570 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 854.262.281, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 861.704.552 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di L'Aquila darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13825 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Asti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.368.032.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.369.832.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Currado Bruno.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14197 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bolzano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.109.488.645 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 12.437.954.581 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.451.511.524 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nelle istanze.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bolzano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13996 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.124.847.000 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 12.499.388.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.506.963.221 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14324 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.303.434.336 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 4.606.868.672, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.645.881.090 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14402 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.101.932.900 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 8.407.731.642, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.456.292.973 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14137 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.454.915.500 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 12.909.831.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.966.933.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14063 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.027.538.544 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.054.872.121 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14199 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.819.375.701 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 9.638.751.403, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.647.041.287 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13313 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 84.580.000 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 338.320.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 339.278.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nelle premesse.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14062 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.515.901.843 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 34.756.544.489 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13879 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.391.998.293 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 137.567.993.171, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 137.638.618.967 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13980 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.537.164.135 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 77.074.328.270, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 77.097.215.662 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14400 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.672.693.750 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 10.690.775.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.698.679.190, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nelle istanze.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Modena darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14139 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.740.080.917 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 33.480.161.825, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 33.491.776.486 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Alco Metalli.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14180 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.469.411.325 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 17.877.645.300, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 17.932.279.613 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14398 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 54.213.675.046 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 54.220.765.462 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14397 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Pescara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 382.504.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 1.530.017.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.532.282.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12926 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Piacenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 625.419.500 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 2.501.678.002, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.503.068.390 iscritto a ruolo a nome delle ditte Tirelli Elvira e Magnalli Armando.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13875 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.047.658.219 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 4.190.632.876, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.215.535.448 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13829 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 39.264.004.999 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 39.286.108.786 iscritto a ruolo a nome delle ditte elencate nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13806 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.229.945.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 116.919.781.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 117.216.047.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14195 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 749.747.942 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 2.998.991.769, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.016.716.389 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/14181 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.145.545.843 corrispondente, al netto di aggi e compensi di riscossione, al carico di L. 12.299.777.519 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/13860 del 26 novembre 1990 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Treviso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.635.736.821.050 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 15.104.777.922.188 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Silvio e Brunello Bruno.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A0247

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria - sede di Foggia:

produzioni animali;
produzioni vegetali.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

storia delle dottrine economiche.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica applicata.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

etnomusicologia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

citologia ed istologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno) (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);
farmacologia I.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

diritto commerciale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0244

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia

della CEE il 15 gennaio 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	310
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.120
Gasolio agricoltura	»	394
Petrolio agricoltura	»	383
Gasolio pesca e piccola marina	»	361
Petrolio pesca e piccola marina	»	351

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.083	1.088	1.093	1.098	1.103
Petrolio (*)	»	808	813	818	823	828
Olio comb.le fluido	L./kg	649	654	659	664	669

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A0273

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Fedra - Società cooperativa a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 6333 del 30 novembre 1990 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 marzo 1991, il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale della «Fedra - Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 22 novembre 1976 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine.

91A0246

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, recante: «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

All'art. 3, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel testo dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dal predetto art. 3, comma 1, dove è scritto: «... ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai *sostituti*, ...», leggasi: «... ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai *sostituiti*, ...».

91A0274

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200